

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 505 DEL 17 APRILE 2026

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 63 rubricato Direzione centrale attività produttive e turismo)

1. Al comma 1 dell'articolo 63 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) coordina ed indirizza la strategia turistica regionale per il tramite della PromoTurismoFVG coadiuvando e cooperando attivamente con l'ente per la realizzazione di investimenti di particolare complessità come nuove opere e interventi di manutenzione straordinaria previsti dal Piano triennale degli investimenti di cui all'articolo 72, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e del turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia);>>;
 - b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
<<b bis) realizza ulteriori azioni e investimenti finalizzati all'incremento dell'attrattività e alla promozione integrata del territorio regionale, come nuove opere e interventi di manutenzione straordinaria;>>;
 - c) la lettera o bis) è soppressa.
2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. La Direzione centrale attività produttive e turismo, provvede inoltre all'attuazione delle misure incentivanti di cui alla legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale).>>.

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 66 rubricato Servizio turismo e commercio)

1. L'articolo 66 è sostituito dal seguente:

<<Art. 66

(Servizio turismo e commercio)

1. Il Servizio turismo e commercio:
 - a) coordina e indirizza le attività di promozione turistica, di enti pubblici e operatori privati, definendo gli indirizzi operativi della PromoTurismoFVG, nell'ambito degli indirizzi di politica economica regionale in materia di promozione integrata del territorio, compreso il settore agroalimentare;
 - b) coordina la strategia turistica regionale promuovendo per il tramite di PromoTurismoFVG, a livello nazionale e internazionale, l'immagine della Regione Friuli Venezia Giulia, indirizzando le politiche di sviluppo turistico ricomprese nel Piano strategico del turismo di cui all'articolo 72, comma 1 della legge regionale 17/2025;

- c) cura i rapporti e i relativi adempimenti, nei confronti degli enti, degli organismi e delle società che operano nel settore dell'organizzazione turistica previsti dalla normativa regionale e nazionale, promuovendo l'associazionismo tra le imprese turistiche, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 84 della legge regionale 17/2025;
- d) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni e incentivi alle imprese turistiche, sostenendo e potenziando la diversificazione dell'offerta turistica nell'ambito della valorizzazione delle peculiarità geografiche storiche e culturali del territorio, attuando anche interventi finanziari a favore di soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di strutture e infrastrutture turistiche e del tempo libero, nonché curando e promuovendo la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative promozionali atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico, nei settori di competenza della Direzione;
- e) vigila sull'attività svolta dalla PromoTurismoFVG, curando i procedimenti relativi alle diverse forme di controllo sugli atti e sugli organi, come previsto dalla legge regionale 17/2025;
- f) vigila sull'osservanza delle norme regionali dettate in materia di professioni turistiche e agenzie di viaggio, curando i relativi procedimenti, l'attuazione dei corsi formativi, nonché lo svolgimento delle prove d'esame per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, ed il relativo monitoraggio dei fabbisogni;
- g) svolge funzioni di struttura regionale attuatrice nell'ambito della programmazione comunitaria e dei fondi nazionali e regionali ad essa correlati, anche avvalendosi di PromoTurismoFVG o altro soggetto avente natura di organismo intermedio;
- h) attua gli interventi previsti dalla legge regionale 21/2006 a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive;
- i) provvede agli adempimenti diretti alla concessione di agevolazioni e incentivi per il supporto all'insediamento e alla crescita delle imprese del commercio e del terziario, anche attraverso funzioni di promozione e sostegno a favore dell'attrattività e della competitività delle stesse imprese;
- j) cura gli adempimenti afferenti la programmazione e l'organizzazione delle funzioni svolte dalle commissioni esaminatrici in materia di corsi professionali per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204;
- k) cura gli adempimenti connessi con l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo e coordina l'attività del tavolo di discussione e confronto sullo sviluppo dei settori commerciale e turistico di cui all'articolo 64 della legge regionale 17/2025;
- l) cura gli adempimenti previsti dalla disciplina regionale in materia di pianificazione commerciale, in correlazione agli interventi di riqualificazione del territorio e di recupero della competitività del tessuto commerciale regionale come definiti dal masterplan di cui all'articolo 63 della legge regionale 17/2025;
- m) sostiene e promuove iniziative a vantaggio dei consumatori e delle associazioni a tutela dei consumatori;
- n) attua il sostegno al mantenimento del commercio al dettaglio di vicinato sul territorio regionale e promuove l'insediamento e l'avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane, anche favorendo l'occupazione e l'utilizzo di locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di

- servizio e la rivitalizzazione della rete distributiva, tramite la gestione delle misure d'incentivo all'uopo previste dalla normativa regionale;
- o) svolge funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate al Centro di Assistenza Tecnica alle imprese del Terziario;
 - p) provvede al censimento, tutela e valorizzazione dei locali storici e attua interventi per la riqualificazione commerciale dei centri storici, nonché per il sostegno dei locali e delle attività storiche;
 - q) coordina l'attuazione della disciplina regionale in materia di distretti del commercio;
 - r) fornisce consulenza giuridica specialistica in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande, e svolge in generale attività consultiva nelle materie di competenza attraverso la formulazione di pareri giuridico-amministrativi inerenti l'applicazione di leggi e regolamenti;
 - s) cura e coordina la politica fieristica regionale, compresi gli adempimenti relativi alla pubblicazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche.>>.

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 92 rubricato Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità)

2. L'articolo 92 è sostituito dal seguente:

<<Art. 92

(Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità)

1. La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (DCS) cura lo sviluppo delle politiche regionali in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale. La DCS presidia, altresì, la tutela della salute e della sicurezza sociale della collettività, promuovendo una unitaria politica di Welfare. Assicura, attraverso i soggetti pubblici e privati competenti, l'erogazione delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza unitamente alle prestazioni sociosanitarie, alle prestazioni sociali nonché a quelle sanitarie e sociosanitarie aggiuntive. Assicura l'attività di informazione e comunicazione della DCS per i cittadini e per i professionisti. La DCS svolge le seguenti funzioni:
 - a) assicura le funzioni di indirizzo e di vigilanza previste dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 27/2018;
 - b) definisce gli indirizzi della gestione economico finanziaria del Servizio sanitario regionale;
 - c) assicura le funzioni di governance del sistema sociale integrato e degli interventi sociali di cui alla legge regionale 6/2006 nonché il coordinamento delle politiche sociali locali;
 - d) cura la normativa nelle materie di competenza della Direzione e provvede all'elaborazione dei relativi disegni di legge e dei provvedimenti regolamentari e deliberativi;
 - e) cura gli adempimenti per l'elaborazione della programmazione regionale prevista dall'art. 36 del d.lgs. n. 118/2011 (Documento di economia e finanza regionale e strumenti programmatori collegati);
 - f) gestisce, per le materie di competenza, i rapporti istituzionali per il coordinamento con lo Stato e le altre Regioni, nonché con gli altri livelli di governo e altri soggetti esterni;

- g) cura i rapporti con gli Organi istituzionali regionali, la Corte dei Conti relativamente alle attività di controllo e referto;
 - h) partecipa direttamente, o per mezzo di suo delegato, alla Cabina di regia di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, e designa l'esperto rappresentativo degli enti del Servizio sanitario regionale che partecipa, ad integrazione, alla stessa Cabina di regia per gli argomenti di interesse della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
 - i) partecipa direttamente, o per mezzo di suo delegato, alla Cabina di Regia istituita per la programmazione delle iniziative del Soggetto Aggregatore regionale;
 - j) svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività attinenti allo sviluppo del sistema sociale integrato, della prevenzione e sicurezza alimentare, della sanità pubblica veterinaria, degli investimenti sociosanitari e socioassistenziali, della farmaceutica, del personale del SSR e delle politiche del terzo settore e del servizio civile e dei Servizi afferenti alla Direzione centrale;
 - k) definisce gli indirizzi della gestione economico finanziaria del Servizio sanitario regionale e monitora l'andamento economico;
 - l) effettua il riparto delle risorse finanziarie disponibili destinate al SSR sulla base degli atti di programmazione adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e degli atti di pianificazione regionale;
 - m) gestisce sotto il profilo amministrativo-contabile le risorse finanziarie assegnate;
 - n) assicura, in raccordo con l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, le direttive tecnico-contabili per la formazione dei bilanci degli enti del SSR e dei bilanci consolidati;
 - o) effettua il raccordo con le attività dei Collegi sindacali per le materie di competenza e assicura, anche attraverso il sistema PISA e con l'ausilio dei Servizi della Direzione, l'analisi dei verbali trasmessi dai collegi sindacali degli enti del SSR, ai fini di un monitoraggio continuo delle criticità in essi evidenziate e trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) i riscontri;
 - p) gestisce i rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ed il Ministero della Salute in relazione alle attività del Tavolo adempimenti;
 - q) cura il coordinamento delle attività di pianificazione economico-gestionali e della gestione di bilancio a livello della Direzione centrale;
 - r) cura l'attività di gestione contabile delle risorse destinate alla remunerazione dei componenti di commissioni, comitati, e organismi comunque denominati;
 - s) propone all'organo di indirizzo politico, in seguito a istruttoria curata dal Servizio competente, la risoluzione del rapporto di lavoro dei Direttori generali degli enti del SSR nei casi disciplinati dalla legge o dal contratto;
2. La Direzione centrale inoltre:
- a) predispose la componente SSSR - Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale del Piano strategico triennale di cui all'art. 3 della legge regionale 9 del 2011 ed è competente per il corrispondente Piano operativo nonché di specifiche convenzioni con INSIEL nelle materie di competenza della Direzione centrale;
 - b) partecipa alla Cabina di regia di cui all'art. 3 comma 4 della legge regionale 9 del 2011;
 - c) svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione del SSSR tramite l'articolazione organizzativa specifica dotata di autonomia organizzativa e gestionale di INSIEL di cui all'art. 5 comma 1 bis della legge regionale 9 del 2011;
 - d) coordina gli Enti del Sistema sanitario nel rapporto con INSIEL nelle materie di cybersicurezza, di intelligenza artificiale e di protezione dati personali e privacy per la componente SSSR del SIIR anche al fine di assicurare omogeneità di servizi all'utenza sull'intero territorio regionale;

- e) si coordina con la Direzione regionale competente per le attività del controllo analogo su INSIEL di cui all'art. 7 della legge regionale 9 del 2011 e per le attività relative alla transizione digitale del SSR, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 82/2005;
 - f) cura, avvalendosi di ARCS, la programmazione strategica, tecnica e finanziaria degli interventi in materia di sistemi informativi e tecnologie digitali assicurandone la coerenza con la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, promuovendone l'integrazione nei processi assistenziali, amministrativi e gestionali;
 - g) coordina lo sviluppo, la manutenzione e l'evoluzione del Sistema Informativo Sociosanitario Regionale (SISSR), ivi compresi i servizi applicativi, le infrastrutture tecnologiche e le componenti di interfaccia con dispositivi medici, sistemi diagnostici e tecnologie connesse, in collaborazione con ARCS e con le Aziende del SSR;
 - h) coordina, in raccordo con gli enti del SSR, l'attuazione dei programmi regionali di e-health e i rapporti istituzionali con il livello statale in materia di sanità digitale, assicurando la rappresentanza regionale nei gruppi tecnici interregionali e nei progetti nazionali e internazionali.
3. Presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità operano le seguenti Unità operative complesse (UOC):
- a) Unità operativa complessa Tecnico-Amministrativa;
 - b) Unità operativa complessa Welfare di Comunità;
 - c) Unità operativa complessa Sanitaria.
4. Le Unità operative complesse svolgono le seguenti funzioni:
- a) coordinamento e direttiva dei Servizi incardinati;
 - b) assistenza al Direttore centrale e di svolgimento delle attività da questi delegate;
 - c) partecipazione alle attività a carattere trasversale promosse o coordinate dal Direttore centrale, assicurando il contributo proprio e dei Servizi afferenti per quanto di rispettiva competenza;
 - d) raccordo con le altre strutture della Direzione per le attività che richiedono azione coordinata tra più unità, garantendo la coerenza dell'apporto dei Servizi afferenti con gli indirizzi definiti dal Direttore centrale.>>.

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 93 rubricato Articolazione organizzativa della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità)

1. L'articolo 93 è sostituito dal seguente:

<<Art. 93

(Articolazione organizzativa della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità)

1. La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità si articola in:
- a) Unità operativa complessa Tecnico-Amministrativa;

- b) Unità operativa complessa Welfare di Comunità;
 - c) Unità operativa complessa Sanitaria;
 - d) Servizio affari giuridici e legislativi;
 - e) Servizio personale SSR e formazione;
 - f) Servizio sistema sociale integrato;
 - g) Servizio politiche per il Terzo settore e per il Servizio civile;
 - h) Servizio assistenza farmaceutica e dispositivi medici;
 - i) Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria;
 - j) Servizio pianificazione, programmazione, controllo ed economia sanitaria;
 - k) Servizio integrazione e innovazione tecnologica.
2. I Servizi di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono posti alle dipendenze dell'Unità operativa complessa Tecnico-Amministrativa.
 3. I Servizi di cui al comma 1, lettere f) e g), sono posti alle dipendenze dell'Unità operativa complessa Welfare di Comunità.
 4. I Servizi di cui al comma 1, lettere h) e i), sono posti alle dipendenze dell'Unità operativa complessa Sanitaria.>>.

Articolo 5

(Introduzione dell'articolo 93 ter rubricato Unità operativa complessa Tecnico-Amministrativa, dell'articolo 93 quater rubricato Unità operativa complessa Welfare di Comunità e dell'articolo 93 quinquies rubricato Unità operativa complessa Sanitaria)

1. Dopo l'articolo 93 bis sono introdotti i seguenti:

<<Art. 93 ter

(Unità operativa complessa Tecnico-Amministrativa)

1. L'Unità operativa complessa (UOC) Tecnico-Amministrativa, che opera in raccordo con le altre articolazioni della Direzione e con le altre Direzioni dell'Amministrazione regionale, assicura il coordinamento strategico tra le attività dei Servizi di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Presso l'UOC Tecnico-Amministrativa sono incardinati i seguenti Servizi:
 - a) Servizio affari giuridici e legislativi;
 - b) Servizio personale SSR e formazione.
3. L'Unità operativa complessa, oltre a svolgere le funzioni di cui al comma 4 dell'art. 92, ha competenza diretta nelle seguenti funzioni:
 - a) assicura la pianificazione, la programmazione e la gestione delle politiche regionali in materia di investimenti riguardanti il patrimonio immobiliare, tecnologico e strumentale degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), nonché delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali, in coerenza con gli indirizzi strategici e programmatori della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (DCS);
 - b) concorre all'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e governance del sistema sanitario e sociosanitario, garantendo il supporto tecnico-specialistico alla Direzione centrale per le attività di propria competenza;

- c) assicura, a favore del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, il supporto tecnico per la pianificazione e programmazione regionali degli investimenti riguardanti il patrimonio delle strutture veterinarie non afferenti al SSR;
- d) assicura la pianificazione e la programmazione regionale degli investimenti riguardanti il patrimonio delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali, in coerenza con le politiche regionali di welfare e con la programmazione integrata socio-sanitaria;
- e) garantisce la gestione finanziaria delle risorse per investimenti, adottando gli atti di gestione finanziaria relativi alle risorse programmate per gli investimenti del SSR, nonché dei contributi regionali destinati agli investimenti riguardanti il patrimonio delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali.
- f) assicura l'attuazione delle politiche regionali relative al settore dei dispositivi medici limitatamente alla classe Z (come definita dalla Classificazione nazionale dei Dispositivi Medici), mediante attività di indirizzo e verifica dell'appropriatezza d'uso, in raccordo con i Servizi della DCS per quanto di competenza nei rispettivi ambiti;
- g) promuove e partecipa, per gli aspetti di competenza, a progetti di collaborazione, con le altre direzioni centrali, con le altre Regioni, con il Ministero della salute e con altre istituzioni del livello nazionale, nonché con organizzazioni internazionali;
- h) assicura il raccordo con il Servizio competente in materia di innovazione tecnologica per la definizione coordinata delle linee evolutive del sistema sanitario regionale, garantendo l'integrazione tra programmazione degli investimenti e processi di innovazione digitale, tecnologica e organizzativa;
- i) definisce, in raccordo con gli altri Servizi competenti, i requisiti relativi all'autorizzazione e all'accreditamento istituzionale e rilascia, ove previsto, i correlati pareri preventivi, in coerenza con gli atti di pianificazione e assicura il supporto tecnico di competenza;
- j) cura la predisposizione degli atti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- k) assicura la gestione dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Art. 93 quater

(Unità operativa complessa Welfare di Comunità)

1. L'unità operativa complessa (UOC) Welfare di Comunità, con sede a Palmanova, che opera in raccordo con le altre articolazioni della Direzione e con le altre Direzioni dell'Amministrazione regionale, assicura il coordinamento strategico tra le attività dei Servizi di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di realizzare un sistema di welfare sociale e sociosanitario integrato orientato alla promozione della salute e all'inclusione sociale, anche attraverso la valorizzazione del ruolo del Terzo settore, delle risorse comunitarie e della cittadinanza attiva.
2. Presso l'UOC Welfare di Comunità sono incardinati i seguenti Servizi:
 - a) Servizio sistema sociale integrato;
 - b) Servizio politiche per il Terzo Settore e per il Servizio civile.

3. L'unità operativa complessa, oltre a svolgere le funzioni di cui al comma 4 dell'art. 92, ha competenza diretta nelle seguenti funzioni:
- a) cura l'attuazione delle politiche atte ad assicurare sul territorio regionale un sistema integrato di interventi e servizi sociosanitari volti a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione;
 - b) cura la progettazione legislativa e regolamentare in materia sociosanitaria;
 - c) cura l'attuazione degli indirizzi strategici, l'elaborazione degli atti di pianificazione, programmazione e integrazione sociosanitaria e partecipa al monitoraggio del livello di attuazione dei relativi obiettivi;
 - d) presidia e supporta la programmazione locale in ambito sociosanitario e monitora l'attuazione dei LEA di competenza sul territorio regionale;
 - e) cura la predisposizione degli atti in materia di integrazione e assistenza sociosanitaria relativi, in particolare, alla presa in carico integrata, all'accesso alla rete dei servizi sociosanitari, alla valutazione multidimensionale dei bisogni, al progetto personalizzato e relativo budget;
 - f) definisce e indirizza modalità di regolazione dei rapporti tra il sistema pubblico e la rete dei soggetti erogatori dei servizi sociosanitari, con particolare riferimento al ruolo degli enti del Terzo settore;
 - g) determina il fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali sociosanitarie che erogano trattamenti di lungoassistenza e socioriabilitativi e rilascia, ove previsto, i correlati pareri preventivi;
 - h) definisce i requisiti relativi all'autorizzazione e all'accreditamento istituzionale e adotta i conseguenti regolamenti;
 - i) coordina e sostiene interventi di ricerca, sviluppo e innovazione e ne cura i procedimenti, il monitoraggio e l'accompagnamento, comprese le attività di informazione e formazione;
 - j) gestisce le risorse regionali, statali e comunitarie, ed i correlati procedimenti contributivi, a finanziamento del sistema dei servizi e degli interventi;
 - k) fornisce, nelle aree di competenza, il supporto tecnico agli Osservatori ovvero svolge le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di osservatorio;
 - l) promuove lo sviluppo di strumenti a supporto della gestione dei processi e dello scambio informativo interistituzionale tra gli operatori, nonché nei confronti degli utenti e della cittadinanza in generale;
 - m) assicura, per gli aspetti di competenza, la gestione dei rapporti istituzionali di coordinamento e confronto con lo Stato e le Regioni;
 - n) intrattiene i rapporti con i portatori di interesse, anche mediante la strutturazione di luoghi di coordinamento e confronto;
 - o) cura e collabora con il Servizio deputato l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione sociosanitaria di cui alla legge regionale 22/2019;
 - p) fornisce supporto tecnico al Servizio deputato alla gestione dei procedimenti per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale;

- q) partecipa alla definizione della programmazione dei piani di sviluppo e di adeguamento dei sistemi informativi, anche ai fini dell'assolvimento dei flussi ministeriali;
- r) partecipa alla pianificazione e alla programmazione regionale degli investimenti socio-sanitari riguardanti il patrimonio tecnologico, strutturale e dei sistemi informativi e supporta, per gli aspetti tecnici di competenza, il Servizio deputato alla gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie e dei correlati procedimenti contributivi riguardanti spese di investimento;
- s) partecipa alla determinazione del fabbisogno delle strutture socio-sanitarie che erogano trattamenti in fase intensiva ed estensiva e alla definizione, ove previsto, dei correlati pareri preventivi;
- t) fornisce il supporto tecnico al Servizio deputato a curare le relazioni con l'Avvocatura della Regione per le necessità istruttorie connesse con la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- u) elabora proposte di programmazione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche ove gestite dalle altre Direzioni dell'Amministrazione regionale.

Art. 93 quinquies

(Unità operativa complessa Sanitaria)

1. L'Unità operativa complessa (UOC) Sanitaria, che opera in raccordo con le altre articolazioni della Direzione e con le altre Direzioni dell'Amministrazione regionale, assicura il coordinamento strategico tra le attività dei Servizi di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Presso l'UOC Sanitaria sono incardinati i seguenti Servizi:
 - a) Servizio assistenza farmaceutica e dispositivi medici;
 - b) Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.
3. L'unità operativa complessa, oltre a svolgere le funzioni di cui al comma 4 dell'art. 92, ha competenza diretta nelle seguenti funzioni:
 - a) assicura le attività di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo per garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria ospedaliera, distrettuale e socio-sanitaria, curando l'attuazione degli indirizzi strategici, il monitoraggio degli obiettivi e la progettazione legislativa e regolamentare nelle materie di competenza con riferimento, in particolare, agli standard fissati dal DM 70/2015, dal DM 77/2022 e ai livelli essenziali di assistenza definiti dal DPCM 12 gennaio 2017;
 - b) definisce i requisiti e i procedimenti relativi ad autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, supportando i servizi competenti e partecipando alla determinazione del fabbisogno delle strutture e al rilascio dei pareri previsti;
 - c) assicura il monitoraggio, il controllo e la valutazione della qualità, sicurezza, efficacia, equità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate da strutture pubbliche e private convenzionate, curando anche l'individuazione e la valutazione dei centri di riferimento e di specializzazione regionali;
 - d) gestisce le risorse regionali, statali e comunitarie destinate agli interventi di competenza e partecipa alla pianificazione degli investimenti socio-sanitari relativi a patrimonio

tecnologico, strutturale e sistemi informativi, nonché allo sviluppo dei flussi informativi e dei sistemi informativi regionali;

- e) cura i rapporti istituzionali con lo Stato, le Regioni e i portatori di interesse, nonché il coordinamento con le strutture regionali competenti in materia di pianificazione sociosanitaria e con la UOC Welfare di Comunità, al fine di garantire l'integrazione degli interventi sociosanitari e la presa in carico integrata dei bisogni;
- f) assicura funzioni di indirizzo e controllo sulle professioni sanitarie convenzionate e sull'esercizio delle professioni sanitarie conseguite all'estero, nonché sui rapporti con gli erogatori privati;
- g) partecipa alla definizione delle politiche regionali in materia di integrazione sociosanitaria, ricerca, innovazione, regolazione dei rapporti tra sistema pubblico e soggetti erogatori, con particolare riferimento al ruolo degli enti del Terzo settore;
- h) cura, in raccordo con le strutture competenti, la pianificazione strategica e i procedimenti relativi alla regolazione dell'accesso alle prestazioni, alla definizione del nomenclatore tariffario, alla determinazione delle tariffe e al governo dei tempi di attesa;
- i) esercita competenze dirette in materia di applicazione dei ticket sanitari, mobilità sanitaria e autorizzazioni alle cure all'estero, libera professione intramuraria, tutela della salute delle fasce deboli e dei cittadini stranieri, nonché gestione del rischio e sicurezza nell'assistenza sanitaria;
- j) presidia e coordina le attività in materia di sanità penitenziaria, compreso il monitoraggio delle politiche sanitarie negli istituti di pena, il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e la gestione di progetti e finanziamenti dedicati al miglioramento della salute della popolazione detenuta;
- k) gestisce i procedimenti amministrativi e il monitoraggio finanziario relativi ai ricoveri umanitari e fornisce supporto tecnico alle strutture regionali competenti, anche per le attività istruttorie connesse al contenzioso;
- l) gestisce e promuove progetti finanziati e cofinanziati nell'ambito di programmi finalizzati al miglioramento della salute e del benessere della popolazione in ambito penale;
- m) cura le attività relative alla giustizia riparativa di cui al Titolo IV del d.lgs. 150/2022.>>.

Articolo 6

(Soppressione dell'articolo 98 rubricato Servizio tecnologie e investimenti)

1. L'articolo 98 è soppresso.

Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 100 rubricato Servizio sviluppo del sistema sociale integrato)

1. L'articolo 100 è sostituito dal seguente:

<<Art. 100
(*Servizio sistema sociale integrato*)

1. Il Servizio sistema sociale integrato cura l'attuazione delle politiche atte ad assicurare sul territorio regionale un sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla vigente normativa e in coerenza con la pianificazione nazionale e nel rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).
2. Il Servizio, in particolare:
 - a) cura la progettazione legislativa e regolamentare in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - b) cura la pianificazione e la programmazione delle attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie, fornisce indirizzi e fissa obiettivi per la pianificazione e la programmazione del sistema integrato sociale a livello locale e partecipa al monitoraggio del livello di attuazione dei relativi obiettivi;
 - c) cura l'accompagnamento ai Servizi sociali dei Comuni (SSC) per lo sviluppo del sistema integrato locale, anche con riferimento allo sviluppo di modelli e processi organizzativi, per l'attuazione della pianificazione e della programmazione regionale in materia e per l'attuazione uniforme sul territorio regionale dei LEPS;
 - d) promuove la partecipazione attiva alla programmazione del sistema degli interventi e servizi sociali delle realtà associative, degli enti del Terzo settore, delle parti sociali anche attraverso l'utilizzo delle procedure di amministrazione condivisa;
 - e) promuove con propri atti di indirizzo accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti in materia di inclusione lavorativa, politiche abitative, giustizia, istruzione e formazione, finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e di servizi;
 - f) definisce e indirizza modalità di regolazione dei rapporti tra il sistema pubblico e la rete dei soggetti erogatori dei servizi sociali, con particolare riferimento al ruolo degli enti del Terzo settore;
 - g) determina il fabbisogno di strutture sociali e rilascia, ove previsto, i correlati pareri preventivi;
 - h) coordina la programmazione e gestisce le risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate al sistema locale dei servizi sociali, e dei correlati procedimenti contributivi, definisce i criteri e le modalità di ripartizione tra i SSC del Fondo sociale regionale e delle altre risorse dedicate al sistema integrato locale, monitora e verifica la rendicontazione e l'utilizzo dei finanziamenti;
 - i) svolge funzioni di coordinamento e supporto a livello territoriale per l'alimentazione omogenea dei flussi informativi verso il livello nazionale, per rispondere agli obblighi di assolvimento del debito informativo e di rendicontazione delle risorse;
 - j) svolge le funzioni di osservatorio delle politiche di protezione sociale anche in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione;

- k) promuove e collabora allo sviluppo di progetti in ambito socioassistenziale, socioeducativa e di assistenza sociosanitaria, anche in collaborazione con altri paesi europei e extraeuropei;
 - l) promuove lo sviluppo di strumenti a supporto della gestione dei processi e dello scambio informativo interistituzionale tra gli operatori, nonché nei confronti degli utenti e della cittadinanza in generale;
 - m) assicura la gestione dei rapporti istituzionali di coordinamento e confronto con lo Stato e le Regioni in materia di politiche sociali e in materia sociosanitaria, attraverso la partecipazione alle reti istituzionali territoriali e nazionali;
 - n) intrattiene i rapporti con i portatori di interesse, anche mediante la strutturazione di luoghi di coordinamento e confronto.
3. Il Servizio, inoltre, per gli aspetti di competenza:
- a) partecipa, con il Servizio competente, alla predisposizione degli atti in materia di integrazione e assistenza sociosanitaria relativi, in particolare, alla presa in carico integrata, all'accesso alla rete dei servizi sociosanitari, alla valutazione multidimensionale dei bisogni, al progetto personalizzato e relativo budget;
 - b) partecipa, in raccordo con gli altri Servizi, alla definizione della programmazione dei piani di sviluppo e di adeguamento dei sistemi informativi, anche ai fini dell'assolvimento dei flussi ministeriali;
 - c) partecipa alla pianificazione e alla programmazione regionale degli investimenti socioassistenziali e socioeducativi riguardanti il patrimonio tecnologico, strutturale e dei sistemi informativi e supporta, per gli aspetti tecnici di competenza, il Servizio deputato alla gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie e dei correlati procedimenti contributivi riguardanti spese di investimento;
 - d) fornisce il supporto tecnico al Servizio deputato a curare le relazioni con l'Avvocatura della Regione per le necessità istruttorie connesse con la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
 - e) elabora proposte di programmazione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche ove gestite dalle altre Direzioni dell'Amministrazione regionale.>>

Articolo 8

(Sostituzione dell'articolo 101 rubricato Servizio affari giuridici e legislativi)

1. L'articolo 101 è sostituito dal seguente:

<<Art. 101

(Servizio affari giuridici e legislativi)

1. Il Servizio affari giuridici e legislativi supporta la Direzione centrale Salute nelle funzioni di coordinamento delle attività di carattere giuridico legislativo della Direzione ed in particolare:
- a) fornisce il supporto giuridico ai Servizi, anche in raccordo funzionale con le altre Strutture dell'Amministrazione Regionale;

- b) fornisce supporto alla progettazione legislativa e regolamentare di competenza della Direzione;
- c) collabora con i servizi in ordine alle indagini di polizia giudiziaria;
- d) cura le relazioni con l'Avvocatura della Regione, acquisendo il supporto tecnico dai Servizi competenti per materia, al fine di espletare l'attività istruttoria per la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- e) fornisce consulenza giuridica alle altre articolazioni della Direzione;
- f) fornisce consulenza giuridica nell'ambito della contrattualistica pubblica di competenza della Direzione;
- g) supporta il Direttore Centrale per le attività della Cabina di Regia istituita per la programmazione delle iniziative del Soggetto Aggregatore regionale;
- h) assicura gli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento di attività ispettive presso gli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21;
- i) assicura azioni di controllo sulle aziende di servizi pubblici alla persona ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 e del Regolamento di contabilità regionale, curando i rapporti con le altre direzioni regionali e presidiando i percorsi di nomina dei componenti istituzionali secondo la normativa vigente;
- j) assicura azioni di controllo sulle fondazioni non iscritte al RUNTS ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile, curando i rapporti con le altre direzioni regionali;
- k) si rapporta con il Referente Regionale in materia di Aiuti di Stato per fornire il relativo supporto amministrativo ai servizi della Direzione;
- l) si rapporta con il Referente Regionale in materia di Privacy per fornire il relativo supporto amministrativo alla Direzione;
- m) fornisce consulenza giuridica nella gestione dei rapporti istituzionali con il Ministero della Salute, l'Università, le istituzioni sanitarie, la società in house INSIEL S.p.A. e altri soggetti pubblici e privati.
- n) cura i procedimenti di nomina degli organi degli enti del Servizio sanitario regionale e la gestione dei relativi rapporti contrattuali e, nei casi disciplinati dalla legge o dal contratto, cura gli atti per la risoluzione del rapporto di lavoro.>>

Articolo 9

(Sostituzione dell'articolo 101 bis rubricato Servizio politiche per il Terzo settore)

1. L'articolo 101 bis è sostituito dal seguente:

<<Art. 101 bis

(Servizio politiche per il Terzo settore e per il Servizio Civile)

1. Il Servizio politiche per il Terzo settore e per il Servizio Civile:
 - a) promuove, coordina e valorizza gli interventi in favore degli Enti del Terzo settore in ambito regionale, anche in raccordo con i Servizi della Direzione Centrale e con le altre Direzioni dell'Amministrazione regionale e con gli altri soggetti pubblici che operano con il Terzo settore;
 - b) sostiene il ruolo della cooperazione sociale nel perseguimento dell'interesse generale dell'inclusione sociale;

- c) partecipa all'elaborazione normativa e alla semplificazione della normativa regionale vigente nelle materie di propria competenza;
 - d) promuove, anche mediante l'elaborazione di linee guida regionali, l'utilizzo di forme di amministrazione condivisa, supportando i Servizi della UOC nella definizione di modalità di regolazione dei rapporti tra il sistema pubblico e gli enti del Terzo settore;
 - e) promuove la partecipazione degli Enti del Terzo settore operanti in Regione alla programmazione regionale;
 - f) gestisce linee contributive e incentivanti a favore degli Enti del Terzo settore, ed in particolare quelle a beneficio di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, anche derivanti dagli Accordi di Programma con il Ministero competente, e in attuazione delle previsioni degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore;
 - g) gestisce le linee contributive a favore della cooperazione sociale e loro consorzi e a favore di soggetti pubblici che stipulano convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991;
 - h) gestisce il coordinamento del Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale;
 - i) partecipa, su delega del Direttore Centrale, alla Cabina di regia istituita per la programmazione delle iniziative del Soggetto Aggregatore regionale;
 - j) cura la tenuta dell'Albo previsto dalla normativa vigente in materia di cooperazione.
2. Presso il Servizio è incardinato l'Ufficio regionale Registro Unico Nazionale Terzo settore, previsto dal Titolo VI del D.lgs. 117/2017, con le relative competenze.
3. Il Servizio, inoltre:
- a) gestisce la promozione, programmazione e gestione delle funzioni in materia di servizio civile solidale regionale, ivi comprese le funzioni di ispezione e controllo sulla gestione delle attività svolte dagli Enti di servizio civile;
 - b) cura i rapporti con il Ministero competente in materia di Servizio civile universale;
 - c) collabora nella predisposizione e nell'aggiornamento del Piano triennale per la programmazione del servizio civile universale e nella valutazione dei relativi programmi di intervento;
 - d) gestisce le attività delegate dal Ministero competente in ambito di formazione del personale degli enti di servizio civile universale, controllo sulla gestione e valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale, in osservanza delle direttive del Ministero.>>.

Articolo 10

(Soppressione dell'articolo 102 rubricato Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera)

1. L'articolo 102 è soppresso.

Articolo 11

(Soppressione dell'articolo 104 bis rubricato Servizio Area Welfare di Comunità)

1. L'articolo 104 bis è soppresso.

Articolo 12

(Sostituzione dell'articolo 104 ter rubricato Servizio assistenza farmaceutica e dispositivi medici)

1. L'articolo 104 ter è sostituito dal seguente:

<<Art. 104 ter

(Servizio assistenza farmaceutica e dispositivi medici)

1. Il Servizio assistenza farmaceutica e dispositivi medici:
 - a) svolge attività di pianificazione strategica, di indirizzo e di controllo strategico, rapportandosi anche con gli organi centrali dello Stato competenti, per le attività in materia di:
 1. assistenza farmaceutica, con particolare riferimento alla rimborsabilità dei medicinali, alle modalità della loro erogazione-distribuzione;
 2. assistenza integrativa;
 3. farmacovigilanza, uso razionale dei medicinali e sperimentazione clinica anche in raccordo con il Comitato Etico Unico Regionale (CEUR - FVG) per le valutazioni di ordine tecnico e metodologico;
 4. dispositivi medici e dispositivi diagnostici in vitro e la loro vigilanza;
 5. andamento dell'attività di assistenza farmaceutica e del settore dei dispositivi medici, curandone il monitoraggio;
 - b) elabora direttive per attuare le norme nazionali e regionali in materia di farmaci, assistenza integrativa e dispositivi medici;
 - c) coordina e partecipa agli organismi tecnici regionali per la qualificazione dell'assistenza farmaceutica;
 - d) sviluppa iniziative di miglioramento dell'assistenza farmaceutica con particolare riferimento, all'efficacia e all'appropriatezza dell'uso dei farmaci;
 - e) attua, concorrendo alla loro definizione, le politiche regionali sui rapporti convenzionali con le farmacie aperte al pubblico e ne coordina i tavoli di contrattazione per le tematiche afferenti all'assistenza farmaceutica e integrativa;
 - f) monitora e partecipa, per quanto di competenza, alla contrattazione regionale attuativa degli accordi collettivi nazionali del personale sanitario convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
 - g) partecipa agli interventi finalizzati alla qualificazione dell'assistenza farmaceutica in un'ottica di integrazione ospedale-territorio;
 - h) partecipa alla programmazione e gestione dei percorsi assistenziali integrati monitorando l'uso dei farmaci e dei dispositivi medici.>>.

Articolo 13

(Sostituzione dell'articolo 104 quater rubricato Servizio integrazione e innovazione tecnologica)

1. L'articolo 104 quater è sostituito dal seguente:

<<Art. 104 quater
(Servizio integrazione e innovazione tecnologica)

1. Il Servizio integrazione e innovazione tecnologica assicura, in attuazione degli indirizzi della Direzione centrale, le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di innovazione tecnologica e di integrazione delle tecnologie nei processi clinico-assistenziali e organizzativi del sistema Socio Sanitario Regionale. L'ambito di riferimento comprende, in senso lato, le tecnologie informatiche e digitali, le tecnologie biomediche e diagnostiche, i modelli organizzativi evidence-based, le tecnologie assistenziali e riabilitative e le tecnologie di processo che strutturano i percorsi assistenziali e le modalità di erogazione dei servizi. Le funzioni del Servizio attengono alla dimensione dell'innovazione, dell'integrazione e del governo dei processi tecnologici, e non si sovrappongono a quelle della UOC Tecnico-amministrativa competente in materia di programmazione finanziaria e pianificazione degli investimenti in tecnologie, che rimangono in capo a quest'ultima. Per quanto riguarda i sistemi informativi sanitari e sociosanitari, il Servizio non esercita funzioni di gestione ordinaria né di governance di INSIEL S.p.A., che restano in capo alla Direzione centrale. Il Servizio si rapporta a INSIEL esclusivamente per l'attuazione dei progetti e programmi innovativi di propria competenza.
2. Il Servizio:
 - a) definisce, in attuazione degli indirizzi della Direzione centrale, la programmazione strategica e tecnica degli interventi in materia di innovazione tecnologica, assicurandone la coerenza con la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale e promuovendone l'integrazione nei processi assistenziali, amministrativi e gestionali;
 - b) definisce, in raccordo con la Direzione centrale, le linee di evoluzione tecnologica del sistema sanitario regionale, elaborando progettualità di trasformazione e soluzioni innovative ad alto impatto, con riferimento a sistemi informativi, tecnologie biomediche, infrastrutture digitali, dispositivi medici avanzati e tecnologie di supporto ai processi clinici e organizzativi;
 - c) presidia l'integrazione e l'interoperabilità tra sistemi, piattaforme e dispositivi biomedici, in coerenza con gli standard regionali, nazionali ed europei;
 - d) supporta la sperimentazione, la valutazione e l'adozione di nuove tecnologie nelle strutture del sistema Socio Sanitario Regionale, promuovendo modelli organizzativi e processi assistenziali evolutivi;
 - e) si avvale di ARCS per le attività di Health Technology Assessment (HTA) e per la valutazione dell'impatto delle innovazioni, assicurando che i processi decisionali regionali in materia tecnologica siano fondati su evidenze tecnico-scientifiche e sulla coerenza con i fabbisogni;
 - f) attua, concorrendo alla loro definizione, le politiche regionali relative al settore dei dispositivi medici, esclusa la classe Z (così come definita dal European Medical Device Nomenclature), mediante attività di indirizzo anche in relazione all'appropriatezza e di controllo, avvalendosi della struttura di HTA presso ARCS;

- g) assicura lo sviluppo di progetti innovativi in ambito nazionale e internazionale nelle materie di competenza, anche in collaborazione con Università, centri di ricerca, aziende sanitarie, ARCS e altri soggetti ed organizzazioni;
- h) favorisce la partecipazione della Regione a consorzi e reti internazionali per la ricerca e l'innovazione in ambito Socio Sanitario;
- i) coordina le attività regionali in sede interregionale, statale ed europea, partecipando a gruppi tecnici, tavoli istituzionali e progetti cofinanziati, con particolare riferimento all'integrazione tra sistemi informativi, dispositivi sanitari e tecnologie di supporto alla cura;
- j) garantisce il raccordo con il Servizio competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi regionali per tutte le tematiche trasversali o di comune interesse.>>.

IL VICESEGREARIO GENERALE

IL PRESIDENTE